

Giudizio di revindica di un immobile, ai fini della prova della proprietà non è sufficiente un atto di divisione

Giudizio di revindica di un immobile, ai fini della prova della proprietà non è sufficiente un atto di divisione Azioni a difesa della proprietà - Rivendicazione - Prova della proprietà - Divisione - Idoneità - Esclusione - Fondamento - Titolo di acquisto posto a fondamento della attribuzione in sede di divisione - Nel giudizio di revindica di un immobile, ai fini della prova della proprietà non è sufficiente un atto di divisione, il quale, atteso il suo carattere dichiarativo, non ha di per sé forza probante, nei confronti dei terzi, del diritto di proprietà attribuito ai condividenti, ma occorre necessariamente dimostrare il titolo di acquisto in base al quale il bene è stato attribuito in sede di divisione. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1392 del 31/01/2012

Giudizio di revindica di un immobile, ai fini della prova della proprietà non è sufficiente un atto di divisione

Azioni a difesa della proprietà - Rivendicazione - Prova della proprietà - Divisione - Idoneità - Esclusione - Fondamento - Titolo di acquisto posto a fondamento della attribuzione in sede di divisione - Nel giudizio di revindica di un immobile, ai fini della prova della proprietà non è sufficiente un atto di divisione, il quale, atteso il suo carattere dichiarativo, non ha di per sé forza probante, nei confronti dei terzi, del diritto di proprietà attribuito ai condividenti, ma occorre necessariamente dimostrare il titolo di acquisto in base al quale il bene è stato attribuito in sede di divisione. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1392 del 31/01/2012

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1392 del 31/01/2012

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo Sc.. Fedà lamenta - come da rubrica - la violazione degli artt. 329 e 346 c.p.c. e art. 2909 cod. civ., violazione di legge contraddittoria, errata motivazione sul punto decisivo "giudicato interno" inesistenza. Avrebbe errato la Corte triestina, secondo la ricorrente, nell'aver ritenuto che la valutazione delle prove in modo sfavorevole ad una rei vindicatio ex art. 948 c.c. costituirebbe "giudicato interno". Epperò l'appellante Sc.. Fedà avrebbe appellato proprio la domanda principale relativa al diritto di proprietà dell'immobile in esame. A bene vedere, specifica la ricorrente - la sentenza impugnata confonde il concetto di "valutazione delle prove" la "probatio diabolica" con l'istituto del giudicato interno, erroneamente, ritenendo che una domanda non accolta vada a costituire sic et simpliciter "giudicato interno", sebbene la sentenza valga sul punto e sul capo espressamente appellata. Va ribadito - scrive ancora la ricorrente -, che l'assunto del giudicato interno è infondato poiché non è affatto vero che l'appellante Fedà Sc.. non avrebbe appellato la sentenza sul punto proprietà. Basti ricordare che lo stesso giudice precisava che l'appello consisteva proprio nella censura della valutazione della prova da parte del Tribunale di Udine dove ha ritenuto non provato il titolo di una serie ininterrotta di (Ndr: testo originale non comprensibile), ovvero, da un possesso per il tempo necessario a maturarsi (Ndr: testo originale non comprensibile).

1.1.- La censura è infondata e non può essere accolta perché la sentenza impugnata non afferma quanto la ricorrente ha invece ritenuto affermasse e, pertanto, non contiene i vizi denunciati. 1.1.a).- Si legge nella sentenza della Corte triestina che la domanda principale consisteva in una domanda di rivendicazione della proprietà, così come è stato valutato dal

Giudizio di revindica di un immobile, ai fini della prova della proprietà non è sufficiente un atto di divisione

primo giudice con una statuizione non appellata e, dunque, non più discutibile, ne' modificabile. La Corte triestina, pertanto, si è limitata - ma avrebbe potuto non farlo - a specificare - che l'identità dell'azione era ormai certa: la domanda proposta dall'attrice Sc.. Fedà non era una domanda di accertamento, come la stessa sembrava avesse indicato con l'atto di citazione, ma, una vera e propria domanda di rivendica.

1.1.a.1.) In verità, la specificazione della Corte triestina ha un indiscutibile valore di chiarezza tenuto conto che l'azione di accertamento della proprietà è distinta dall'azione di rivendicazione, la cui funzione è, principalmente, di condanna alla restituzione del bene: ha, cioè, una funzione recuperativa; mentre l'azione di rivendicazione ha il carattere della realtà, in quanto si rivolge a qualunque terzo che abbia acquistato il possesso del bene al di fuori del precedente rapporto del proprietario dello stesso.

2.- Il ricorrente lamenta ancora: A) con il secondo motivo: la violazione degli artt. 2106 e 2135 cod. civ. del 1865, errata interpretazione dell'art. 1158 cod. civ.. Secondo la ricorrente, la Corte triestina avrebbe errato nell'aver negato diritto domenicale in capo all'attrice ricorrente, sul presupposto che "un atto di divisione non è certo un acquisto a titolo originario", epperò avrebbe trascurato di considerare che l'atto divisionale "è certamente un acquisto per atto tra vivi ex contractu che segna l'inizio del periodo ventennale del possesso ad usucapionem della res assegnata al condividente, preautore mortis causa della ricorrente Fedà Sc.". - B) con il terzo motivo: la violazione e l'errata interpretazione dell'art. 1142, in relazione all'art. 1158 cod. civ.. Secondo il ricorrente, la Corte di Appello di Trieste avrebbe dovuto applicare le presunzioni dell'art. 1142, in forza del quale il possessore attuale che ha posseduto in tempo più remoto si presume che abbia posseduto, anche nel tempo intermedio.

2.1.- Entrambi questi motivi, che vanno esaminati congiuntamente, considerata l'innegabile connessione che esiste tra gli stessi, sono entrambi infondati e non possono essere accolti perché correttamente la Corte di Trieste ha ritenuto che l'atto di divisione non integrasse gli estremi di un atto di trasferimento e l'attrice, attuale ricorrente, non avesse dimostrato di aver usucapito il fondo iure domini.

2.1.a).- Per costante giurisprudenza di questa Corte, infatti, nel giudizio di rivendica di un immobile ai fini della prova della proprietà non è sufficiente un atto di divisione che, per il suo carattere dichiarativo, non ha di per sé forza probante nei confronti dei terzi, del diritto di proprietà attribuito ai condividenti, ma occorre, necessariamente, dimostrare il titolo di acquisto in base al quale il bene è stato attribuito in sede di divisione (Cass. 1 marzo 1979, n. 1511, Cass. 13 aprile 1987, n. 3669).

2.1.b).- A sua volta, per l'avverarsi dell'usucapione sono necessari due elementi essenziali: il possesso della cosa ed il trascorrere di un determinato periodo di tempo. E di più, il possesso per essere rilevante ai fini dell'usucapione deve rispettare alcuni requisiti:

a) dovrà essere "inequivoco", ossia certo ed idoneo a generare nei terzi il dubbio sull'effettiva intenzione del soggetto di porre in essere un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale; b) dovrà essere pacifico e pubblico, ossia non acquistato in modo violento o clandestino; c) dovrà essere continuo ed ininterrotto nel tempo, d) dovrà avere ad oggetto uno o più beni idonei ad usucapionem.

Ora, nel caso in esame, la ricorrente non ha dimostrato ne' un possesso ventennale ne', un possesso uti dominus, anzi - come ha evidenziato la Corte triestina - dalla denuncia di

Giudizio di revindica di un immobile, ai fini della prova della proprietà non è sufficiente un atto di divisione

successione emergerebbe un animus possidenti corrispondente ad un compossesso/comproprietà:

In definitiva, il ricorso va rigettato. Non occorre provvedere al regolamento delle spese perché l'intimato Sc.. Noè, in questa fase non ha svolto alcuna attività processuale. P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 13 gennaio 2012. Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2012

Documento pubblicato su ForoEuropeo - il portale del giurista - www.foroeuropeo.it
